

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 865 II Legislatura

" NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINI-
STRATIVE RELATIVE AL DEMANIO ARMENTIZIO".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/10/1979.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

RELATIVE AL DEMANIO ARMENTIZIO.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Relazione

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione operato dal D.P.R. 24/7/77, n. 616, ha interessato, tra l'altro, il demanio armentizio.

Scopo del presente d.d.l. è appunto quello di disciplinare l'esercizio delle predette funzioni.

Il d.d.l. si compone di n. 11 articoli.

L'art. 1 rifacendosi all'art. 1, punto n. 2 cpv. 1°, della legge delega 22/7/1975, n. 382 - laddove è affermato che i beni direttamente strumentali alle funzioni trasferite devono essere trasferite alle Regioni - sancisce l'appartenenza dei tratturi al demanio pubblico della Regione e demanda l'amministrazione degli stessi all'ERSAP.

L'art. 2 conferma il Commissariato per la reintegra dei tratturi con sede in Foggia quale ufficio tecnico preposto alla trattazione delle pratiche del settore e ne individua il responsabile.

L'art. 3 descrive la scelta operata dalla Regione nel processo di liquidazione dei tratturi. E' prevista la ripartizione dei medesimi in due categorie: quelli strettamente necessari all'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze d'uso pubblico che saranno conservati al demanio regionale; quelli superflui a tali scopi che saranno alienati.

Dei terreni da alienare, l'Ersap curerà l'assegnazione dei suoli raggruppati in efficienti unità produttive. - laddove naturalmente ciò sia possibile - alle cooperative agricole, privilegiando, tra queste, quelle a prevalente formazione giovanile.

Degli altri suoli tratturali è prevista l'assegnazione in ordine di priorità ai possessori che occupano il terreno sulla base di legittime concessioni ed ai proprietari frontisti.

Gli artt. 4, 5, 6 definiscono le procedure per l'attuazione dell'art. 3.

L'art. 7 tratta della vigilanza sui tratturi.

L'art. 8 detta una disciplina transitoria operante per il tempo occorrente per la formazione dell'elenco dei tratturi da alienare.

Gli artt. 9 e 10 definiscono le condizioni e le limitazioni cui sono assoggettate le concessioni tratturali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio.

Art. 1

I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione concernenti il demanio armentizio, costituiscono demanio pubblico della Regione.

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio sono espletate dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Puglia attraverso una gestione speciale secondo le modalità e condizioni stabilite dalla presente legge.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCI E PESCE

Art. 2

L'ERSAP, avvalendosi del Commissariato per la reintegra dei tratturi con sede in Foggia, procederà alla definitiva destinazione dei tratturi.

Alla direzione del Commissariato è preposto un coordinatore di ufficio.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO di AGRICOLTURA, FORESTE, CACCI E PESCA

Art. 3

Saranno conservati, nella loro integrale o parziale consistenza, i tratturi che risulteranno strettamente necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP, su proposta del Commissariato per la reintegrazione, approverà gli elenchi dei tratturi che risultino inadatti o superflui agli scopi anzidetti e ne autorizzerà l'alienazione.

Detti elenchi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all'albo dei Comuni interessati. Dell'affissione il Sindaco darà notizia con pubblico manifesto nel quale deve essere fatta esplicita menzione della facoltà, da parte degli interessati, di presentare domanda di acquisto nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Per i rilevamenti tecnici preliminari alla formazione delle operazioni di cui sopra, i funzionari del Commissariato R.T. potranno introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e agli altri lavori necessari alla identificazione e ai rilievi dei tratturi. In caso di rifiuto o di opposizione, il funzionario si farà assistere dalla forza pubblica.

I tratturi che saranno conservati, a norma del precedente primo comma, saranno amministrati dall'ERSAP.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACI E PESCE

Art. 4

Le strade rotabili, che sul loro percorso saranno ritenute indispensabili, su parere del competente Assessorato ai Lavori Pubblici, saranno dichiarate regionali, provinciali e comunali secondo i criteri e le procedure della vigente legislazione regionale e saranno consegnate ai rispettivi Enti perchè provvedano alla loro manutenzione.

La Regione concorrerà alla spesa occorrente per la costruzione di tali strade sulla base delle disposizioni regionali vigenti.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 5

I terreni che rientreranno nell'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno classificati per essere assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 12 della legge 26/5/1965, n. 590.

L'ERSAP, nelle zone ove sia possibile, procederà alla formazione di efficienti unità produttive che saranno assegnate a cooperative agricole, con preferenza a quelle a prevalente formazione giovanile.

I suoli tratturali non raggruppabili in unità produttive saranno assegnati in ordine di preferenza:

- 1) ai possessori, purchè le occupazioni trovino fondamento in una concessione;
- 2) ai proprietari dei fondi che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 6

La vendita sarà fatta a prezzo di stima stabilito da apposita Commissione di valutazione composta:

- 1) dal Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o da un suo rappresentante;
- 2) da un funzionario agronomo dell'ERSAP designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) da un funzionario agronomo designato dall'Assessore regionale all'agricoltura.

Intervenuto l'accordo sul prezzo di stima, l'ERSAP delibererà la vendita delegando un funzionario proprio o del Commissariato ad intervenire in rappresentanza del Presidente nel relativo atto pubblico.

Il corrispettivo sarà versato alla Regione prima della stipula della compravendita a mezzo conto corrente in conto entrate

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 7

L'ERSAP e i Comuni cureranno l'azione di vigilanza sulla integrità e sulla conservazione dei tratturi. L'esercizio di tale azione si esplicherà a mezzo del Commissariato per la reintegra dei tratturi, degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e della Polizia rurale comunale.

I funzionari e gli agenti appartenenti ad Uffici con potestà di vigilanza sui tratturi procedono all'accertamento delle contravvenzioni prevedute dalle Norme regolamentari in materia di tratturi contenute nei Regi decreti 29/12/1927, n. 2801 e 16/7/1936, n. 1706, e alla redazione dei relativi verbali.

E' di competenza dell'ERSAP reprimere, mediante propria deliberazione, gli abusi ordinandone la rimozione entro un congruo termine e stabilendo, contestualmente, la somma dovuta dal contravventore a titolo di penalità e di risarcimento danni. Tale deliberazione sarà, notificata agli occupatori, al Commissariato per la reintegra dei tratturi che ne curerà l'esecuzione previa diffida, ed agli altri Organi incaricati della vigilanza sui tratturi.

Nel caso si rendano necessari speciali provvedimenti conservativi, i funzionari e gli agenti debbono riferirne, per il tramite del Commissariato R.T., al Presidente dell'ERSAP.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 8

In attesa della formazione degli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo 3, l'ERSAP è autorizzato a consentire, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti, l'affitto per uso di pascolo, il deposito temporaneo di materiali, l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili, l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture, il transito dei veicoli, le traverse di accesso alle proprietà confinanti, l'estrazione di brecciamme, l'escavazione di piccoli fossi, di pozzi, canali per l'irrigazione e di scolo, permessi per uso di aia e trebbiatura, sistemazioni precarie e il mantenimento delle servitù passive che, però non implicano occupazioni di suolo.

Nella deliberazione della concessione l'ERSAP potrà delegare un funzionario del Commissariato per la reintegra dei tratturi ad intervenire, in rappresentanza del Presidente nella stipula del relativo contratto per il quale il Direttore del Commissariato fungerà da Ufficiale rogante.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 9

L'assentimento di tutte le concessioni e situazioni precarie di cui al precedente articolo sono subordinate, oltre all'osservanza delle cautele e limitazioni che, caso per caso, si ravvisino opportune, al la condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale del tratturo, al la espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità in qualunque tempo, salvo congruo preavviso da fissarsi nella convenzione, senza diritto a risarcimento, ed al pagamento di congruo canone, da stabilirsi tenendo conto dell'utilità che deriva al concessionario e della tolleranza dell'Amministrazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 10

Per le concessioni di cui all'articolo 8 sono da osservarsi le seguenti limitazioni:

- l'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo può essere consentito per la durata non superiore ad anni tre, salvo rinnovazione. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmissioni vernacole e stazionarie, è possibile consentire la falciatura delle erbe, stabilendo nei rispettivi contratti le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmissioni. Per l'affitto di cui sopra, deve, di regola, farsi luogo a licitazione privata che sarà sperimentata obbligatoriamente quando concorrono più domande intese ad ottenere lo stesso affitto;
- il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo scavo delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al trattamento;
- i depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacenti, non impediscano il transito armentizio e purché sia opportunamente assicurato, alla scadenza della concessione, il ripristino del suolo, e la concessione stessa sia di durata superiore ad un anno. E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare ed appianare fossi ed avvallamenti preesistenti;

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

- la infissione di pali sul suolo dei tratturi è, di regola, da consentirsi giusta la legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che la durata non oltrepassi anni trenta, salvo rinnovazione, che sia assicurata la incolumità delle persone e degli armenti trasgranti e che, oltre al rispetto delle altre clausole che si riterranno opportune caso per caso, il concessionario si obblighi, a richiesta dell'Amministrazione, a spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo. Il concessionario sarà tenuto a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario.

In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione;

- sui tratturi, che sono attraversati nel senso longitudinale da strade, il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui tratturi non attraversati da strada, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie. Le traverse ed i passaggi, che risultano indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, possono essere consentiti previa delimitazione della zona strettamente all'uopo necessaria.

- l'escavazione di breccie può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione, e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere del pari assicurato che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione;

- è di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purchè ne sia riconosciuta la utilità, nell'interesse dell'agricol

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

tura, ed il richiedente sia già in possesso dell'autorizzazione alla deviazione dell'acqua;

- la concessione di zone per uso di aia e di trebbia può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari, ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso, o di destinarlo ad uso diverso;

- la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate può essere consentita purchè l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni trenta dalla notifica della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

- 1°) che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;
- 2°) che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo che sarà dall'Amministrazione ritenuto congruo;
- 3°) che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari. Alle abusive occupazioni che non danno origine a sistemazione precarie si applica la disposizione di cui al 3° comma dell'articolo 7.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il _____